



# Comune di Giffoni Valle Piana

Provincia di Salerno

Partita Iva 0062098 065 6 via Vignadonica

Tel./fax 089/9828711 - 089.865422

## ENTE CONCEDENTE

Denominazione: **COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA**

Servizio Responsabile: Servizio Patrimonio

Indirizzo: Giffoni Valle Piana (SA) via Vignadonica , cap. 84095

Telefono: 089-9828711

PEC: [protocollogiffonivallepiana@pec.it](mailto:protocollogiffonivallepiana@pec.it)

## SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

**OGGETTO:** Procedura aperta ai sensi degli art. 71 del D. lgs. n. 36/2023 relativo all'affidamento, in regime di concessione della gestione di un locale/bar ubicato al piano terraneo del Palazzo Sant'Egidio presso il Borgo Medievale di Terravecchia Codice CPV: 55410000-7 – Servizi di gestione bar.

Il Comune di Giffoni Valle Piana bandisce la presente gara da esperirsi mediante utilizzo della piattaforma ASMECOM , di un all'affidamento, in regime di concessione della gestione di un locale/bar ubicato al piano terraneo del Palazzo Sant'Egidio presso il Borgo Medievale di Terravecchia da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La gara è indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara.

**Modalità di presentazione delle offerte:** Telematica

La presente procedura aperta si svolgerà sul portale ASMECOM .

La concessione è soggetta alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 36/2023, dalle Linee guida ANAC, dal D. Lgs. 82/2005 (come modificato dal D. Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 e dal D. L. 2 marzo 2024, n. 19), dai provvedimenti adottati dall'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del D. Lgs. 36/2023, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del disciplinare e degli altri atti di gara.

### ART. 1 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- **Disciplinare di gara con procedura aperta**
- **Allegato 1: Autocertificazione – dichiarazione di possesso dei requisiti**

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, entro e non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di 2 giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del

termine fissato per la presentazione dell'offerta, utilizzando l'apposita funzione di comunicazione messa a disposizione dalla procedura RdO. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno al Comune oltre tale termine, né quelle che saranno formulate con sistemi diversi da quello precedentemente indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno riscontrate entro 1 giorno naturale consecutivo antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della presente procedura aperta è l'assegnazione in concessione per anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabili, di un all'affidamento, in regime di concessione della gestione di un locale/bar ubicato al piano terraneo del Palazzo Sant'Egidio presso il Borgo Medievale di Terravecchia da adibire ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Più precisamente Il bar è identificato catastalmente come segue:

- Foglio:44
- Particella: 550
- Subalterno: 1
- Categoria catastale: C/1 (uso commerciale)

Il locale/bar da dare in concessione è costituito da un immobile sito al piano terra del Palazzo Sant'Egidio, suddiviso in tre locali, cucina e due servizi igienici e si sviluppa su una superficie complessiva interna pari a mq .55,95, mentre la parte pertinenziale esterna è dislocata su una superficie complessiva pari a mq.49,00.

Si precisa che l'area sarà concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo espressamente a carico e spese dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni edilizie, amministrative, di pubblica sicurezza e paesaggistiche, occorrenti per l'uso stabilito di somministrazione di alimenti e bevande, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte dell'Ente.

## **ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

Saranno a carico del concessionario:

- la gestione del bar e dell'area di pertinenza
- la manutenzione ordinaria del bar, degli impianti e dei servizi igienici,
- l'allestimento del bar anche con arredi e attrezzature adeguate, necessari all'esercizio dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande
- la manutenzione periodica degli arredi, , per tutta la durata della concessione
- gli adempimenti necessari al rispetto della normativa antincendio
- la manutenzione, la pulizia giornaliera e la custodia degli arredi, degli impianti e delle strutture presenti all'interno del BAR
- le spese relative all'allacciamento ed alle forniture di acqua, energia elettrica, ed eventuale riscaldamento e condizionamento dell'aria;
- ogni spesa inerente e conseguente la stipula dell'atto di concessione (spese di registrazione, imposta di bollo, eccetera...)
- la corresponsione di tutti i tributi comunali conseguenti alla presenza del BAR ed all'esercizio dell'attività commerciale
- la puntuale restituzione dell'area alla scadenza della concessione
- il pagamento del canone concessorio

#### **ART. 4 – IMPORTO DEL CANONE CONCESSORIO**

L'importo del canone di concessione annuale, posto a base della procedura negoziata, è di € 3000,00, determinato sulla base della stima tecnica effettuata secondo i criteri previsti dall'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, che individua nel valore stimato della concessione il fatturato complessivo generato dal bene durante la durata del rapporto contrattuale.

Il canone annuo sarà corrisposto dal concessionario in due rate semestrali anticipate, da versarsi nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, a mezzo bonifico bancario sul conto indicato dall'Amministrazione comunale e sarà aggiornato, con cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il mancato o ritardato pagamento di anche una sola delle rate semestrale costituisce inadempimento contrattuale, con applicazione degli interessi moratori e l'attivazione delle ulteriori misure previste nel contratto di concessione.

Alla scadenza del primo periodo contrattuale (cinque anni), anche in caso di rinnovo della concessione, il Comune procederà alla rivalutazione tecnica ed economica del canone concessorio, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

La rivalutazione sarà effettuata con il supporto degli uffici tecnici comunali e potrà essere basata su:

- le quotazioni aggiornate dell'OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare;
- indagini di mercato locale;
- il grado di valorizzazione del bene nel periodo di prima concessione;
- la redditività generata dal chiosco;
- le condizioni generali della struttura e degli spazi pubblici collegati.

L'eventuale rinnovo della concessione sarà condizionato all'accettazione del nuovo canone rivalutato, senza diritto da parte del concessionario alla prosecuzione automatica del rapporto.

#### **ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore della concessione per la durata di anni 5, determinato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 36/2023, è stimato in € 15000,00 oltre IVA.

Il valore stimato della concessione, ai soli fini dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2023, considerata l'opzione prevista di rinnovo del contratto (per anni cinque), è pari ad € 30.000,00 oltre IVA.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE E POSSIBILE RINNOVO**

La durata della concessione è pari a 5 anni (cinque), rinnovabili, a decorrere dalla stipula della stessa.

Alla scadenza, la concessione non potrà essere prorogata, ma potrà essere rinnovata per una sola volta - solo esplicitamente e mai tacitamente - previa verifica, da parte dell'Ente, del comportamento tenuto dal concessionario relativamente all'esatto adempimento di tutti gli obblighi indicati nella concessione, e previa rideterminazione del canone.

L'eventuale rinnovo dovrà necessariamente essere formalizzato con la stipula di un nuovo atto scritto.

La durata del rinnovo potrà anche essere inferiore a quella della concessione originaria.

Il rinnovo potrà essere disposto con apposito atto motivato, non automatico, e solo a seguito di:

- verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del concessionario;
- valutazione sull'interesse pubblico al mantenimento della concessione nelle medesime modalità;
- rimodulazione del canone concessorio sulla base di una nuova valutazione tecnica ed economica del bene, in rapporto al valore di mercato aggiornato e alla redditività generata nel periodo precedente. Tale rivalutazione sarà effettuata dall'Amministrazione anche tenendo conto delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), dell'andamento del mercato locale e dell'esperienza gestionale maturata nel periodo.

Nel caso in cui le condizioni economiche o l'interesse pubblico risultino mutati in misura significativa, il Comune si riserva la facoltà di:

- non procedere al rinnovo della concessione
- procedere con una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del bene.

La durata complessiva della concessione, comprensiva del rinnovo, non potrà in ogni caso eccedere i dieci (10) anni, in conformità con i principi generali in materia di concessioni patrimoniali pubbliche,

nonché con l'art. 191, del D.Lgs. 36/2023, che impone limiti ragionevoli in relazione al periodo di ammortamento degli investimenti a carico del concessionario.

### **ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti.

### **ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare la propria offerta i soggetti di cui all'art. 7 che, al momento della presentazione dell'offerta, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- b) non abbiano liti pendenti con il Comune di Giffoni Valle Piana
- c) non siano morosi nei confronti del Comune di Giffoni Valle Piana; laddove il soggetto sia stato moroso, deve essere stato ammesso ad un piano di rateizzazione e deve avere corrisposto tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda.
- d) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
- e) sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- f) siano Imprese individuali regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese per attività inerenti la procedura di cui in oggetto (esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) ;
- g) siano Società di persone o di capitali iscritte al Registro delle Imprese per attività inerenti la procedura di cui in oggetto (esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- h) Cooperative e consorzi tra imprese, iscritte al Registro delle Imprese per attività inerenti la procedura di cui in oggetto (esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- i) requisiti soggettivi e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

### **ART. 9 – GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della concessione. L'Ente concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento; l'Ente concedente, quindi, aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria del pagamento dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere validità fino alla fine della concessione.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione della concessione, una Polizza Responsabilità Civile (RCT) per danni causati a terzi, di importo minimo di € 500.000,00.

#### **ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA**

La concessione sarà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara.

In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio pubblico.

#### **ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta economica e la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, dovranno pervenire tassativamente ed esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOM nei termini indicati nella piattaforma stessa.

#### **ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l'Ente concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a cinque (5) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SOPRALLUGO**

L'operatore economico è tenuto alla presentazione dei documenti di seguito indicati:

- DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI (Allegato 1)

Il concorrente deve rendere tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:

1. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
2. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs.165/2001 e s.m.i.;
3. dichiara che non sussiste nessuna delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4. dichiara di non avere liti pendenti con il Comune di Giffoni Valle Piana;
5. dichiara di non essere moroso nei confronti del Comune di Giffoni Valle Piana; laddove il soggetto sia stato moroso, deve essere stato ammesso ad un piano di rateizzazione e deve avere corrisposto tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda;
6. dichiara di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per attività attinente con quella oggetto della presente procedura, con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente procedura selettiva, ed indica i dati dell'iscrizione;
7. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui agli artt. 94 e 95 seguenti del D. Lgs. 36/2023, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

- luogo dove devono essere svolti i servizi ;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
  10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Ente concedente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la decadenza dalla concessione;
  11. dichiara di avere adottato le misure minime richieste dal GDPR per la tutela dei dati e in particolare:
    - di avere adottato il registro delle attività di trattamento quale titolare e quale responsabile del trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE 679/2016;
    - di avere già eseguito la ricognizione dei trattamenti e della valutazione di impatto del trattamento dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento UE 679/2016;
  12. dichiara di essere informato che il trattamento dei dati personali avverrà in conformità al D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
  13. dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  14. dichiara di non aver fornito, in occasione di altre partecipazioni, informazioni false o fuorvianti che abbiano poi comportato l'esclusione da una procedura di gara o la mancata aggiudicazione definitiva di una gara aggiudicata provvisoriamente;
  15. dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
  16. dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
  17. dichiara di essere in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  18. dichiara di possedere i requisiti richiesti dal disciplinare;
  19. dichiara, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 ss.mm.ii., la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;
  20. dichiara di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta della concessione;
  21. dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
  22. dichiara di confermare tutte le dichiarazioni già rese nella domanda di partecipazione alla precedente procedura di manifestazione di interesse;
  23. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA;
  24. indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del D. Lgs. 36/2023;
  25. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ente concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di

verifica delle offerte anomale: il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023;

- MODELLO DGUE, sottoscritto con firma digitale certificata dell'operatore economico resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
- OFFERTA ECONOMICA

Il modello offerta economica è reso disponibile dalla procedura ASMECOM e si trova inserito nella piattaforma.

Tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i partecipanti potranno formulare la propria offerta espressa tramite rialzo percentuale sulla base d'asta, pari ad € 3000,00 annui al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, completa di firma digitale del legale rappresentante della ditta concorrente ed allegata alla sezione economica della presente procedura.

La percentuale di rialzo dovrà essere arrotondata al centesimo, ossia con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

È obbligatorio effettuare un sopralluogo presso il BAR, da prenotarsi via PEC all'indirizzo ([protocollogiffonivallepiana@pec.it](mailto:protocollogiffonivallepiana@pec.it)), almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del bando.

- Il verbale di sopralluogo sottoscritto dovrà essere allegato alla documentazione di gara nella busta amministrativa

#### **ART. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE**

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che:

1. Non abbiano effettuato il sopralluogo;
2. Presentino documentazione incompleta, errata o fuori termine;
3. Formulino un'offerta economica inferiore alla base d'asta o non sottoscritta;
4. Non siano in possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. Siano incorsi in incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 o di altre norme;
6. Abbiano debiti tributari o patrimoniali pendenti nei confronti del Comune di Giffoni Valle Piana, non regolarizzati entro il termine di presentazione delle offerte.

#### **ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONCESSIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

Qualora nessuna l'offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, l'Ente concedente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

L'Ente concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, e 18, del D. Lgs. 36/2023 aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

L'aggiudicatario, con le modalità che saranno comunicate, dovrà presentare la documentazione necessaria al perfezionamento della concessione, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà la concessione, con relativi poteri;
- Garanzia definitiva;
- Polizza assicurativa come da capitolato speciale;
- i dati del conto corrente bancario allo stesso intestato, esclusivamente dedicato all'incasso degli introiti derivanti dalla gestione dell'attività commerciale ed al pagamento di tutte le spese ad essa correlate;
- ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro;

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023.

La stipulazione della concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Ente concedente procede alla stipula della concessione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla concessione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Nei casi di cui all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 l'Ente concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della concessione.

#### **ART. 16 - CAUSE DI DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

Il Comune di Giffoni Valle Piana potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione nei seguenti casi:

- accertamento della falsità di una delle dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse o nel modello di autocertificazione - dichiarazione di possesso dei requisiti (Allegato 1);
- accertamento dell'esistenza di una delle cause impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex lege;
- mancata produzione all'Ente della garanzia definitiva prevista dall'art. 9 del presente disciplinare;
- mancata presentazione nel luogo e alla data indicata dall'Ente per la sottoscrizione della concessione.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE, ANCHE PARZIALE, DEL SERVIZIO E DELL'AREA**

Il concessionario non potrà cedere la concessione stipulata con l'Ente; non potrà sub-concedere, neppure parzialmente, i servizi e l'area concessi, né potrà cedere, a qualsiasi titolo, la gestione degli spazi ad altro soggetto, seppur collegato e/o partecipato e/o controllato dal conduttore stesso, pena la decadenza dalla concessione.

#### **ART. 18 - ACCERTAMENTI PERIODICI, INADEMPIMENTI, CLAUSOLE PENALI PER IL RITARDO, DECADENZA**

L'Ente procederà ad accertamenti periodici, almeno semestrali, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché l'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione dell'area e di gestione del servizio.

I controlli verteranno, altresì, a verificare il rispetto dell'adempimento di tutto ciò che è stato riportato nell'offerta tecnica, che costituirà preciso obbligo per il concessionario: l'offerta tecnica, infatti, sarà allegata alla concessione per formarne parte integrante e l'Ente condurrà verifiche e controlli periodici al fine di verificare il preciso rispetto di quanto in essa contenuto.

Laddove l'Ente individui l'inadempimento di una o più prestazioni in capo al concessionario, procederà:

- all'applicazione della clausola penale prevista nella concessione (la quale determinerà l'ammontare della stessa per ogni tipo di prestazione adempiuta in ritardo);
- a inoltrare formale contestazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento.

L'inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall'Ente, per il pagamento della clausola penale e per l'adempimento della prestazione oggetto della contestazione, sarà causa di decadenza dalla concessione e di risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'Ente.

### **ART. 19 – RECESSO DELL'ENTE**

Il Comune di Giffoni Valle Piana può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dalla concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di cui al presente disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.

### **ART. 21 – PROCEDURE DI RICORSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della concessione è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso relative alla presente procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regione Campania – Sezione Salerno – con sede in Salerno, alla Piazza San Tommaso d'Aquino.

Eventuali ricorsi relativi alla presente procedura dovranno essere presentati con le seguenti modalità:

- per l'impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione;
- per l'impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di esclusione da parte del soggetto interessato.

### **ART. 22 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

L'accesso agli atti della procedura, come disciplinato dall'art.35 del D. Lgs. 36/2023, può essere effettuato presentando apposita istanza indirizzata al R.U.P. che sarà l'unico soggetto deputato ad autorizzare l'accesso agli atti.

Per informazioni di carattere procedurale/amministrativo si forniscono i seguenti recapiti:

RUP: Dott. Emilio D'Alessio 089.9828711, [manutentivo@comune.giffonivallepiana.sa.it](mailto:manutentivo@comune.giffonivallepiana.sa.it) PEC Amministrazione: : [protocollogiffonivallepiana@pec.it](mailto:protocollogiffonivallepiana@pec.it)

**Il Responsabile dell'area Tecnica-Manutentiva e RUP  
Dott. Emilio D'Alessio**